

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 527 DEL 18/11/2022

OGGETTO: Approvazione schema di accordo per lo svolgimento di attività in materia di monitoraggio BTEX tra ARPA Sicilia e Eni Rewind S.p.A.

| | |
|--|---|
| <p><u>Struttura Proponente:</u> UOC A1</p> <p>PROPOSTA 56 del 07/10/2022</p> <p>Il Responsabile ad interim della A 1 (Avv. Federica Rodi)</p> <p></p> <p>Il Direttore della UOC Ricerca E Innovazione (Dott. Ignazio Cammalleri)</p> <p></p> | <p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Annotazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi</p> <p></p> |
|--|---|

In data 18/11/2022 nella sede legale dell'ARPA in Palermo, viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località Addaura - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con D.A 37/Gab del 04/03/2021, come modificato dal DA n.70 del 30/04/2021, assistito dal segretario MEG LIABANTO adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore ad interim della UOC A1

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^, del 5 Luglio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG n.490 del 29/10/2021 di adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2022/2024, e il verbale n.36 del 16/12/2021 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto;

VISTA la nota 9546 del 16/02/2022, acquisita al prot. ARPA al n. 8319/2022 del 16/02/2022 con cui l'Assessorato territorio e ambiente notifica il DDG n.71 del 16/02/2022 di approvazione del bilancio economico di previsione per il triennio 2022/2024;

VISTA la legge 132 del 28 giugno 2016 di "istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale";

PREMESSO che ARPA Sicilia, nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, ha dato avvio alle attività propedeutiche per realizzare monitoraggio speditivo dei BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xilene), all'interno dell'area degli stabilimenti presenti nel territorio della AERCA di Siracusa;

VISTA la nota prot. n. 20885 del 21/4/22, proposta dalla UOC Qualità dell'aria, con cui ARPA SICILIA ha richiesto, per tali finalità, il supporto logistico a ENI REWIND che con nota prot. ARPA 29536/2022 ha dato disponibilità a valutare la possibilità di fornire il supporto richiesto;

RAVVISATO l'interesse reciproco di promuovere una collaborazione, nell'ambito delle attività in materia di monitoraggio BTEX che si sostanzia in una attività, ad opera di ARPA Sicilia e in sinergia con ENI REWIND, di un monitoraggio dei BTEX in aria ambiente presso il sito ENI REWIND di Priolo Gargallo (SR) con una finalità comune e condivisa di protezione e tutela dell'ambiente;

VISTO lo schema di accordo, nel testo formulato di intesa con la UOC Qualità dell'aria e dalla medesima UOC rimesso al proponente, e allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale con cui si definiscono le modalità di esecuzione, ad opera di ARPA Sicilia e in sinergia con ENI REWIND, di un monitoraggio dei BTEX in aria ambiente presso il sito ENI REWIND di Priolo Gargallo (SR), 4 campagne di monitoraggio nelle 4 stagioni con durata per ognuna campagna di non più di un mese, e della durata complessiva di 1 anno;

PRESO ATTO che dalla sottoscrizione dell'accordo quadro in argomento non discendono oneri economici diretti a carico di ARPA Sicilia;

VISTA l'attestazione resa dal Direttore della UOC Ricerca & Innovazione, con la sottoscrizione del presente decreto, sulla congruità delle attività con le finalità istituzionali di ARPA e con le convenzioni pregresse o attualmente attive in ARPA Sicilia, come da disposizione prot. ARPA n. 791 del 15/02/2022;

RITENUTO di dovere procedere alla presa d'atto della sottoscrizione dell'Accordo quadro allegato al presente decreto;

PROPONE

Per i motivi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. **Di APPROVARE** lo schema di accordo, nel testo formulato di intesa con la UOC Qualità dell'aria, con cui si definiscono le modalità di esecuzione, ad opera di ARPA Sicilia e in sinergia con ENI REWIND, di un monitoraggio dei BTEX in aria ambiente presso il sito ENI REWIND di Priolo Gargallo (SR), per 4 campagne di monitoraggio nelle 4 stagioni con durata per ognuna campagna di non più di un mese, e della durata complessiva di 1 anno, nel testo che è allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **Di DARE ATTO** che dalla sottoscrizione dell'accordo in argomento non discendono oneri economici diretti a carico di ARPA Sicilia.
3. **Di DARE MANDATO** alla Segreteria di Direzione di ARPA Sicilia di procedere alla trasmissione del testo di accordo approvato con il presente atto alla controparte,
4. **Di NOMINARE** responsabile del procedimento, ai sensi della l.n. 241 del 07/08/1990 e della l.r. n. 7 del 2019, per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo o in oggetto la dott.ssa Anna Abita n.q. di Direttrice della U.O.C. Qualità dell'Aria, a cui notificare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.

Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente

Il Responsabile ad interim della UOC A1
Avv. Federica Rodi



IL DIRETTORE GENERALE.

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;


DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore della SA 1;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il segretario verbalizzante



Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Infantino



Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)
 con nota prot. n. _____ del ___/___/_____

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 18/11/2022 e fino al ___/___/_____

L'incaricato della pubblicazione

| ESTREMI RISCONTRO TUTORIO | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO <input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO | Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/_____ Prot. n. _____ <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ___/___/_____ <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/_____ <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini |

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale

ACCORDO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'

IN MATERIA DI MONITORAGGIO BTEX

TRA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione

SICILIA, di seguito indicata semplicemente "ARPA Sicilia", con sede

legale in località Addaura, Complesso Roosevelt, – Viale Cristoforo

Colombo snc – Palermo CAP 90149, Codice Fiscale 97169170822, Partita

I.V.A. 05086340824, legalmente rappresentata dal Direttore Generale,

Dott. Vincenzo Infantino, nato a Palermo il 10.01.1959 nominato con D.A.

n. 37/GAB del 4 marzo 2021, come modificato dal successivo DA n.70 del

30/04/2021

E

Eni Rewind S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza

Boldrini n. 1, Capitale sociale interamente versato di euro 321.862.263,98,

Codice Fiscale, partita IVA e Registro delle Imprese di Milano-Monza-

Brianza-Lodi n. 09702540155, R.E.A. di Milano n. 1309478, Società

soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A., qui

rappresentata dal Dott. Carlo Montella nella sua qualità di Program

Manager Sicilia e Calabria (PM-SICA), munito degli occorrenti poteri, di

seguito denominata "ENI REWIND"

e congiuntamente definite "Parti"

PREMESSO

- che, ARPA Sicilia, nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, ha

dato avvio alle attività propedeutiche per realizzare attività di

monitoraggio speditivo dei BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xilene), all'interno dell'area degli stabilimenti presenti nel territorio della AERCA di Siracusa;

- che con nota prot. Num. 20885 del 21/4/22 ARPA SICILIA ha richiesto il supporto logistico a ENI REWIND,
- che con comunicazione via PEC num. Prot. 225/2022 (prot. ARPA 29536/2022) ENI REWIND ha dato disponibilità a valutare la possibilità di fornire il supporto richiesto,
- Che in data 16 giugno 2022 è stato eseguito un sopralluogo congiunto tra i tecnici ARPA SICILIA ed ENI REWIND, durante il quale è stato possibile individuare in particolare, n. 1 sito idoneo per l'installazione dell'analizzatore BTEX,
- che il sito individuato nel comune di Priolo Gargallo (SR) con la collaborazione ed il supporto attivo fornito da ENI REWIND è di proprietà di quest'ultima e che, in particolare, l'ubicazione prevista si trova presso il "laboratorio Ambientale";
- che è necessario stabilire le modalità di reciproca collaborazione per l'installazione ed esercizio del sistema di monitoraggio e che il presente documento riguarda il sito di cui al punto precedente;

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli allegati e gli atti menzionati nel presente accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Oggetto

Oggetto del presente accordo, è l'esecuzione, ad opera di ARPA Sicilia e in sinergia con ENI REWIND, di un monitoraggio dei BTEX in aria ambiente presso il sito ENI REWIND di Priolo Gargallo (SR). Saranno effettuate nel sito individuato 4 campagne di monitoraggio nelle 4 stagioni con durata per ognuna campagna di non più di un mese, in ottemperanza a quanto previsto dal D. lgs. 155/2010 e smi.

Art. 3 – Durata e Decorrenza

Il presente accordo ha la durata di 1 anno con decorrenza dalla ultima data di sottoscrizione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente accordo, avranno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare alle altre Parti tramite raccomandata a/r o PEC, con preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 4 – Rimborso delle spese

Per la realizzazione delle attività di cui sopra, ARPA Sicilia non riconoscerà ad ENI REWIND alcun rimborso di eventuali spese sostenute per l'occupazione dell'area individuata e per la fornitura di energia elettrica. Parimenti ENI REWIND non riconoscerà ad ARPA Sicilia alcun rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività che riguardano l'installazione e l'esercizio dell'analizzatore.

Art. 5 – Modalità di attuazione

In esecuzione del presente accordo, l'ARPA SICILIA, in collaborazione con il personale della ditta incaricata della manutenzione dell'analizzatore, si impegna a farsi carico delle operazioni di installazione del sistema di

monitoraggio BTEX. ENI REWIND si impegna a farsi carico degli oneri per la fornitura di energia elettrica e a mettere a disposizione il sito di propria competenza in cui verrà installato il sistema di monitoraggio BTEX nonché del cablaggio di cavi, nel rispetto delle normative vigenti, ove il punto di alimentazione elettrica non possa essere raggiunto con il cavo in dotazione alla strumentazione.

ENI REWIND, inoltre, si impegna a dare disponibilità per l'installazione della strumentazione, ad autorizzare l'accesso ai luoghi da parte del personale tecnico di ARPA Sicilia e della ditta incaricata alla manutenzione dell'analizzatore.

Le attività di monitoraggio saranno attuate eseguendo 4 campagne, una per stagione climatica, in ottemperanza a quanto previsto dal D. lgs. 155/2010 e smi. Ogni campagna sarà costituita da 3 fasi e cioè installazione, monitoraggio e rimozione. In ogni campagna la fase di monitoraggio avrà durata di non più di un mese.

Art. 5 bis – Descrizione del sito d'installazione

Il sito di installazione di N. 1 (uno) sistema di monitoraggio BTEX si trova all'interno dello stabilimento ENI REWIND nel comune di Priolo Gargallo (SR) ed è costituito dal terrazzo di copertura dell'edificio denominato "Laboratorio Ambientale".

Il dispositivo verrà installato sulla pavimentazione ed ancorato alla ringhiera del terrazzo sulla parte non occupata dagli impianti di areazione presenti al fine di evitare interferenze. L'esatta ubicazione sarà definita in situ in occasione delle operazioni di installazione.

La fornitura dell'energia elettrica avverrà tramite il cablaggio di cavi

elettrici da uno dei punti di fornitura esistenti presso gli impianti di
areazione presenti sul terrazzo. Il terrazzo è accessibile da parte degli
operatori tramite una scala interna all'edificio.

Art. 5 ter – Modalità di accesso ai siti

ENI REWIND che ha la titolarità del sito garantirà l'accesso al personale
tecnico di ARPA Sicilia addetto alle operazioni tra le ore 08 e le ore 18 dal
Lunedì al Venerdì nei giorni lavorativi.

ARPA si impegna ad accedere ai luoghi solo esclusivamente per compiere:
interventi di installazione e di rimozione della strumentazione, nonché per
gli interventi di manutenzione, verifica del funzionamento e controllo dei
dispositivi previo avviso a mezzo mail e/o telefonata.

Gli interventi di installazione saranno comunicati con preavviso di
almeno un giorno via mail e/o telefonata.

ENI REWIND che ha la titolarità del sito, per quanto di competenza,
garantirà che le aree di transito per il raggiungimento del sito di
installazione ed il sito stesso di installazione saranno sgombre e prive di
materiali e/o elementi che possano intralciare le attività lavorative, in modo
da ridurre il più possibile rischi di inciampo e cadute accidentali.

Art. 5 quater – Descrizione del sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio BTEX da installare è uno strumento di
piccole dimensioni, che permette il monitoraggio in continuo dell'aria
ambiente, gestibile da remoto, in modo da non interferire con le attività
dello stabilimento.

L'analizzatore e le parti accessorie dello strumento sono alloggiato

all'interno di un "armadietto" in metallo aventi dimensioni ridotte (420mm x 620mm x 210mm), dal peso limitato (15-20 Kg), facilmente trasportabile e caratterizzato da varie soluzioni di installazione (su parapetti a ringhiera, su superficie piane, su pali...) e da consumi limitati (circa 25 W, 220v, max. 2.5A).

Art. 5 quinquies – Obblighi e responsabilità delle Parti

ENI REWIND consegnerà tramite il responsabile, come meglio definito al paragrafo 6, ad ARPA copia della documentazione RADIT – Raccolta documentale imprese terze come riferimento per la gestione delle interferenze e delle situazioni ordinarie e straordinarie all'interno del sito di Priolo. Sarà cura di ARPA formare il proprio personale e le imprese eventualmente operanti sul contenuto. Il responsabile ENI REWIND o suo delegato, di cui al paragrafo 6, avrà cura di segnalare eventuali interferenze in prossimità del luogo di installazione.

ARPA, per tutta la durata del presente accordo, si assume la responsabilità della rispondenza del sistema di monitoraggio e dell'attività esercitata, alle norme contenute nel D. Lgs. 152/06 e nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e a tutte le norme di legge e alle disposizioni in vigore in materia di ecologia, igiene e protezione ambientale (comprese quelle a tutela delle acque e sui rifiuti), sicurezza e prevenzione infortuni. ENI REWIND rimane sollevata da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, anche a terzi e all'ambiente, comprese le matrici ambientali suoli e falda di pertinenza e circostanti il sistema di monitoraggio, causati o derivanti da manomissioni, colpa o comunque fatti di ARPA,

dei soggetti terzi dalla stessa incaricati (subappaltatori), o di coloro di cui ARPA e soggetti terzi incaricati debbano rispondere per legge o ad altro titolo; a tale proposito ARPA si impegna a manlevare ENI REWIND da qualunque onere, costo e responsabilità anche nei confronti di terzi derivanti o comunque connessi con le attività effettuate per l'installazione ed esercizio del sistema di monitoraggio.

ARPA, per tutta la durata del presente accordo, si impegna, sotto la propria responsabilità: a osservare e far osservare dai propri dipendenti e/o incaricati, che svolgeranno la loro attività tramite il sistema di monitoraggio, i regolamenti in vigore presso il sito ENI REWIND di Priolo Gargallo (SR) e, in particolare le procedure di sicurezza per l'operatività e per gli accessi e, inoltre, sotto la propria responsabilità, a far rispettare gli obblighi nascenti dal presente accordo da parte di terzi che, a qualsiasi titolo, utilizzino il sistema di monitoraggio o si trovino all'interno del sito ENI REWIND di Priolo Gargallo (SR) per conto o sotto il controllo di ARPA.

Ferme restando le rispettive e reciproche responsabilità extracontrattuali, le Parti si impegnano a stipulare ed a mantenere in vigore con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza di responsabilità civile terzi, inquinamento incluso, con clausola che preveda le Parti terze fra loro.

Art. 6 - Nomina dei responsabili

Responsabile per il presente accordo, per conto di ARPA Sicilia, è la
dott.ssa Anna Abita n.q. di Direttrice della U.O.C. Qualità dell'Aria.

Eni Rewind individua quale Responsabile del presente accordo il Project
Manager SICA/D.

Art. 7 - Modifiche al presente accordo

Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate per
iscritto fra le Parti. Resta inteso che il presente accordo è suscettibile di
modificazioni ed integrazioni in adeguamento a intervenuti mutamenti
normativi e/o regolamentari e/o a esigenze tecnico-scientifiche.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza
degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna
per quanto di competenza.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali dalle medesime
forniti per stipulare e dar seguito al presente accordo verranno trattati dalle
stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (di seguito
"GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati
personali.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire il rapporto
contrattuale di cui al presente accordo e adempiere agli obblighi legali ed
amministrativi cui sono soggette le Parti.

Fermi restando gli obblighi di legge in capo alle Parti, il trattamento dei
dati personali conferiti per le finalità di cui sopra è svolto sulla base del
rapporto contrattuale in essere.

I dati saranno trattati attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti di cui è controllato l'accesso e saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per cui sono trattati, a seguito del quale verranno definitivamente cancellati. I dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi solo ed esclusivamente per le finalità per cui sono state raccolti. Entrambe le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR, nonché proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di trattamento illecito.

Il Responsabile della protezione dei dati personali di Eni Rewind è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@eni.com.

Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra vale come informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.

Art. 9 - Controversie

Qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente accordo che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Milano.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo, si rimanda alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

Art. 11 - Registrazione ed oneri fiscali

Il presente accordo è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente

ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Il presente accordo, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida e non revocata.

Art. 12 - Responsabilità Amministrativa e Impegni anticorruzione

Le Parti sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anti-corruzione e anti-riciclaggio (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (i) le disposizioni contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) lo UK Bribery Act 2010 (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

A tal fine:

- Arpa Sicilia ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024, disponibile sul proprio sito internet (<https://www.arpa.sicilia.it/download/piano-triennale-della-prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza-arpa-sicilia-2022-2024-ddg-183-del-5-05-2022/>);
- ENI REWIND ha adottato a) il “Modello 231”, in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della

persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, (b) il Codice Etico Eni, (c) la “Management System Guideline Anti-Corruzione” Eni e (d) la Dichiarazione di Eni sul Rispetto dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com.

Con riferimento alle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a:

- rispettare le leggi anti-corruzione e anti-riciclaggio applicabili e le proprie policy interne in materia di contrasto del fenomeno della corruzione e del riciclaggio;
- osservare regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001;
- non tenere condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra Parte.

La comprovata violazione delle leggi anti-corruzione e anti-riciclaggio applicabili e degli impegni di cui al presente articolo in relazione all'esecuzione del presente Accordo costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla Parte non inadempiente di recedere unilateralmente, oppure di risolvere l'Accordo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cod. civ., inviando all'altra Parte una lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

Fermo ogni altro rimedio di legge, l'esercizio di tale facoltà avverrà a danno della Parte inadempiente, addebitando alla medesima tutte le

maggiori spese e costi e l'obbligazione di tenere l'altra Parte non inadempiente indenne da ogni perdita, danno, anche di natura reputazionale, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, manlevandola rispetto a qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente a tale inosservanza.

Art. 13 – Clausola di riservatezza

Le Parti si impegnano a considerare tutte le informazioni, in qualsiasi forma trasmesse, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, documentazione, dati, analisi, know-how e/o qualunque altro risultato di qualsiasi tipo e in qualunque modo conseguente, derivante, connesso e/o inerente l'applicazione e/o l'esecuzione del presente accordo come strettamente riservate e confidenziali ("Informazioni Confidenziali").

Le Parti si impegnano altresì, nell'ambito della diligenza ex. art. 1176 c.c., a prendere tutti i provvedimenti atti ad assicurare e proteggere la riservatezza nei confronti di terzi delle Informazioni Confidenziali.

In Particolare, le Parti in relazione alle Informazioni Confidenziali si impegnano a:

- a) mantenerle segrete e a non rivelarle a terzi;
- b) utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione del presente accordo e a non utilizzarle, riprodurle, ricavarne estratti o sommari per scopi diversi da quelli attinenti l'esecuzione del presente accordo;
- c) non pubblicare e/o brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Confidenziali;
- d) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi

giustificino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e limitatamente a quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente accordo;

e) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali degli obblighi di segretezza ad esse relative. Resta inteso che le Parti saranno responsabili dell'osservanza di tali obblighi da parte dei propri dipendenti.

Tale regime di riservatezza non si applica a quelle informazioni per le quali le Parti siano in grado di provare per iscritto che:

a) erano di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore del presente accordo;

b) sono diventate di pubblico dominio senza colpa o partecipazione delle Parti per mezzo di pubblicazioni o altrimenti;

c) sono state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi che siano in grado di provare di non averle ricevute direttamente o indirettamente dalle Parti;

d) sono state acquisite in modo del tutto indipendente dal presente accordo e da personale delle Parti che, non essendo coinvolte in alcuna delle attività di cui al presente accordo, non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.

Nel caso in cui le Parti siano obbligate da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti di autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, si impegnano vicendevolmente i) ad avvisarsi al fine di consentire all'altro

l'opposizione ai suddetti provvedimenti e, se richiesta, si impegnano ii) ad offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte è legalmente obbligato a svelare dai suddetti provvedimenti.

Resta inteso che gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali sopravvivranno alla cessazione del presente accordo per qualsiasi motivo per un successivo periodo di 3 (tre) anni.

Le Parti dovranno altresì mantenere segrete le circostanze della conclusione del presente accordo e/o qualsiasi notizia relativa allo stesso, fatti salvi gli obblighi di legge, nonché astenersi dall'usare il presente accordo o parte dello stesso, alcun nome, marchio o altro segno distintivo delle Parti, incluse abbreviazioni, per scopi promozionali o pubblicitari.

Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della diligenza ex art. 1176 c.c.. Fermo quanto sopra, in caso di violazione, anche parziale, da parte di una delle Parti del suddetto obbligo di riservatezza, la controparte, oltre alla risoluzione del presente accordo, potrà chiedere alla Parte inadempiente, il risarcimento dei danni subiti.

Ognuna delle Parti si impegna a non citare la controparte in sedi diverse dagli ambiti di cui al presente accordo e comunque mai a scopi pubblicitari.

